

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 15 - 30 settembre 2022

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-316/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Tribunale Ordinario di Como</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA</p> <p>AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE</p> <p>PCM-STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Disposizioni istituzionali</p> <p>Sistema delle fonti del diritto dell'Unione Europea - Contratto di somministrazione di energia elettrica - Imposta addizionale provinciale all'accisa - Azione di ripetizione per contrarietà della norma istitutiva di tale imposta al diritto eurounitario - Disapplicazione in una controversia tra privati di una disposizione nazionale contrastante con il diritto dell'UE - Principio dell'efficacia diretta solo verticale delle direttive - Principio di effettività - Legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'Erario - Scelta tra la prevalenza dell'uno o dell'altro principio laddove ciò comporti il sacrificio di uno dei due</p> <p>Interpretazione dell'art. 288, III comma TFUE in relazione alla direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise in relazione.</p> <p><i>Dubbio se il giudice nazionale possa, in una controversia tra privati, disapplicare la norma interna in contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita.</i></p> <p><i>Dubbio se il principio di effettività osti a una normativa nazionale che non consente al consumatore finale di chiedere il rimborso dell'imposta indebita direttamente allo Stato bensì gli riconosce soltanto la facoltà di esperire un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del soggetto</i></p>

		<p><i>passivo, unico legittimato a ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria o se, per garantire il rispetto dell'indicato principio, debba riconoscersi, in un caso siffatto, la legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'Erario, quale ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di conseguire dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata.</i></p>
<p>C-323/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Corte di Cassazione</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA</p>	<p>Fiscalità</p> <p>Svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa - Fatto illecito di un soggetto terzo Responsabilità del depositario garante del pagamento dell'imposta</p> <p>Interpretazione della direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, art. 14.</p> <p><i>Dubbio se, in caso di svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa, la responsabilità del depositario garante del pagamento dell'imposta sia di tipo oggettivo, anche qualora detto svincolo dipenda da un fatto illecito - esclusivamente- imputabile ad un soggetto terzo, ovvero possa essere interpretato nel senso che l'abbuono dell'imposta e delle sanzioni correlative vada riconosciuto -quale caso fortuito ovvero forza maggiore- al depositario garante che risulti non solo del tutto estraneo al fatto illecito del terzo, ma anche legittimamente ed incolpevolmente affidato in ordine alla regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta.</i></p>
<p>C-341/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Corte di Cassazione</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p>	<p>Fiscalità e dogane</p> <p>Direttiva 2006/112/CE - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Nozione di soggetto passivo e attività economica - Diritto alla detrazione dell'IVA- Principio di neutralità dell'IVA</p> <p>Interpretazione dell'art. 9, par 1 - nozioni di soggetto passivo e attività economica - e dell'art 167 - diritto alla detrazione - della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione ai principi generali della neutralità dell'imposta e della proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione.</p> <p><i>Dubbio se una società ritenuta non operativa in base alle disposizioni antielusive nazionali, possa essere</i></p>

		<p><i>ritenuta un soggetto non passivo ai fini dell'IVA e, pertanto, se le possa essere negato legittimamente l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per le operazioni attive.</i></p>
<p>C-348/22</p> <p>ITALIA</p> <p>TAR Puglia</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>PCM-DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>PCM-STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Mercato interno - Concessioni balneari</p> <p>Proroghe o rinnovi automatici - Illegittimità - Prosecuzione del rapporto in capo agli attuali titolari fino al 31 dicembre 2023 - Validità direttiva 2006/123 Direttiva Bolkestein - Adozione a maggioranza - Possibile violazione art. 115 TFUE - Natura o meno self executing</p> <p>Interpretazione art. 115 TFUE e della direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno</p> <p><i>Dubbio sulla validità della direttiva dell'Unione Europea 2006/123 c.d. Bolkestein e sulla sua natura self executing e dubbio sulla coerenza rispetto ai fini perseguiti dalla direttiva 2006/123 e dallo stesso art. 49 TFUE di una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito dell'interesse transfrontaliero, nonché dubbio se, in relazione alle medesime fonti sovranazionali, sia coerente una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito della limitatezza delle risorse e delle concessioni disponibili riferito tout-court all'intero territorio nazionale.</i></p>

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-322/22 POLONIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE</p>	<p>Fiscalità e dogane</p> <p>Imposta forfettaria sul Reddito delle società – eccedenza – Diritto al rimborso e calcolo degli interessi</p> <p>Interpretazione dell’art 4, par 3 TUE inerente i principi di effettività, di leale cooperazione e di equivalenza.</p> <p><i>Dubbio sulla conformità con i principi di effettività, di leale cooperazione e di equivalenza di una norma nazionale – codice tributario polacco – la quale prevede che gli interessi sulle imposte pagate in eccesso, rimosse dal sostituto d'imposta in violazione del diritto dell'Unione, non sono dovuti al soggetto passivo per il periodo successivo al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha dichiarato l'incompatibilità della riscossione dell'imposta con il diritto dell'Unione, nel caso in cui la domanda diretta a far constatare tale eccedenza sia stata presentata dal soggetto passivo dopo la scadenza del suddetto termine, e le disposizioni di diritto nazionale in materia di riscossione delle imposte siano rimaste incompatibili con il diritto dell'Unione nonostante la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 aprile 2014, C-190/12.</i></p>
<p>C-331/22 SPAGNA</p>	<p>PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PCM-STRUTTURA DI MISSIONE PER LE</p>	<p>Lavoro e politiche sociali</p> <p>Lavoratori pubblici – Lavoratori ad interim – Misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Presupposti</p> <p>Interpretazione della Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 (“Campo di applicazione”) e 5 (“Misure di prevenzione degli abusi”).</p>

	<p>PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'UE come interpretato dalla giurisprudenza della CGUE una normativa nazionale che preveda quale unica misura sanzionatoria nei confronti dei lavoratori temporanei, l'organizzazione di procedure di selezione aperta, alle quali possono partecipare anche candidati che non hanno subito un abuso del lavoro temporaneo, accompagnata dalla concessione di un'indennità a favore delle sole vittime dell'abuso che non superino tali procedure di selezione, non sanzionando – invece- gli abusi realizzati nei confronti dei dipendenti pubblici temporanei che abbiano superato tali procedure di selezione.</i></p> <p><i>Nel caso di risposta negativa dubbio se la mancata previsione normativa di una conversione in contratto a tempo indeterminato di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, o della proroga abusiva di un contratto temporaneo, violi la clausola 5 dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE.</i></p> <p><i>Dubbio se – in una siffatta situazione – le autorità giudiziarie nazionali debbano concedere la conversione del rapporto temporaneo abusivo in un rapporto permanente diverso da quello del dipendente pubblico di ruolo, ma che garantisca stabilità dell'impiego alla vittima dell'abuso, per evitare che tale abuso rimanga senza sanzione e che si pregiudichino gli obiettivi della clausola 5 dell'accordo, sebbene tale trasformazione non sia prevista dalla legislazione nazionale, a condizione che il suddetto rapporto temporaneo sia stato preceduto da una procedura di selezione pubblica secondo i principi di uguaglianza, merito e capacità.</i></p>
<p>C-333/22</p> <p>BELGIO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p>Tutela dei dati personali</p> <p>Trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali – Diritto di accesso ai propri dati personali – Esercizio dei diritti dell'interessato tramite l'autorità di controllo competente - Diritto al ricorso giurisdizionale</p> <p>Interpretazione degli articoli 8, par 3 -protezione dei dati di carattere personale- , 47 - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale- della CDFUE e dell'art 17 - esercizio dei diritti dell'interessato e verifica da parte dell'autorità di controllo – della direttiva (UE) 2016/680 relativa</p>

		<p>alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se gli articoli 8 e 47 della CDFUE impongano di prevedere un ricorso giurisdizionale nei confronti dell'autorità di controllo indipendente quando essa esercita i diritti dell'interessato nei confronti del responsabile del trattamento e se l'art 17 della direttiva 2016/680 sia conforme ai predetti articoli della CDFUE nella parte in cui impone all'autorità di controllo, quando esercita i diritti dell'interessato nei confronti del responsabile del trattamento, soltanto di informare l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie e del diritto di quest'ultimo di proporre ricorso giurisdizionale, non consentendo alcun controllo a posteriori sull'azione e sulla valutazione dell'autorità di controllo in merito ai dati dell'interessato.</i></p>
<p>C-334/22 POLONIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI</p> <p>AGCM-AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>AGCOM-AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Proprietà intellettuale</p> <p>Marchio UE - Divieto di utilizzo nel commercio di un segno identico a un marchio dell'Unione europea, o ad esso simile al punto di dar adito a confusione, in relazione a pezzi di ricambio di automobile (copertura del radiatore/griglia), allorché tale segno costituisce un elemento per il fissaggio di un accessorio dell'automobile</p> <p>Interpretazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, articolo 14, paragrafo 1, lettera c), nonché articolo 130, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea; interpretazione Articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) 6/2002 su disegni e modelli comunitari.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti a che il titolare del marchio o un organo giurisdizionale vieti a un terzo di utilizzare nel commercio un segno identico a un marchio dell'Unione Europea, o ad esso simile al punto di dar adito a confusione, in relazione a pezzi di ricambio di automobile (copertura del radiatore/griglia), allorché tale segno (un emblema che rispecchia un marchio dell'Unione) costituisca un elemento per il fissaggio di un accessorio dell'automobile).</i></p>

<p>C-352/22 GERMANIA</p>		<p align="center">Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Riconoscimento definitivo dello status di rifugiato - Possibile impedimento alla estradizione</p> <p>Interpretazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.</p> <p><i>Dubbio se il riconoscimento definitivo dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro (Italia) sia motivo di impedimento all'esecuzione dell'extradizione di tale persona nel paese terzo o paese di origine da parte di altro Stato membro (Germania)</i></p>
<p>C-356/22 GERMANIA</p>	<p align="center">MIN. SALUTE</p> <p align="center">MIN. GIUSTIZIA</p> <p align="center">MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p align="center">AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p align="center">Salute</p> <p>Offerta di prodotti del tabacco tramite distributori automatici - Nozione di immissione sul mercato - Eventuale dissimulazione avvertenze prescritte dalla legge fino a quando il prodotto resta nel distributore</p> <p>Interpretazione all'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.</p> <p><i>Dubbio sulla nozione di immissione sul mercato con riferimento a pacchetti di sigarette che pur recando le avvertenze prescritte dalla legge, sono conservati in distributori automatici in modo che le avvertenze su di essi apposte non siano inizialmente visibili al consumatore ma diventino visibili non appena il distributore automatico, precedentemente attivato dal personale addetto alla cassa, viene azionato dal cliente e il pacchetto di sigarette viene così collocato</i></p>

		<p><i>sul nastro trasportatore della cassa ancor prima dell'operazione di pagamento.</i></p> <p><i>Dubbio inoltre sulla sussistenza di una violazione del divieto di dissimulazione con altri elementi di dette avvertenze nel caso in cui tramite un distributore automatico venga dissimulata l'intera confezione di tabacco.</i></p>
<p>C-376/22</p> <p>AUSTRIA</p>	<p>PCM- DIPARTIMENTO INFORMAZIONE E EDITORIA</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Mercato interno</p> <p>Direttiva sul commercio elettronico – Direttiva sui servizi di media audiovisivi – Responsabilità delle piattaforme per la condivisione di video</p> <p>Interpretazione dell'art. 3.4, lettera a), punto ii), della direttiva sul commercio elettronico n. 2000/31/CE nonché della direttiva sui servizi di media audiovisivi n. 2010/13/UE, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/CE</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di derogare alla libera circolazione di un servizio della società dell'informazione tramite un provvedimento legislativo riguardante una categoria generalmente circoscritta di taluni servizi della società dell'informazione, quali le piattaforme di comunicazione, nonché sulla compatibilità euro-unitaria di una norma nazionale che prevede obblighi per le piattaforme di condivisione di video che non riguardano le trasmissioni e i video generati dagli utenti, ma altri contenuti illegali quali i commenti (c.d. post) associati a questi ultimi.</i></p>
<p>C-392/22</p> <p>PAESI BASSI</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Asilo e Immigrazione – Regolamento Dublino III - Principio di fiducia reciproca</p> <p>Interpretazione della disciplina di "Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale", di cui all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con i diritti fondamentali tutelati dalla Carta di Nizza.</p> <p><i>Dubbio sulla portata del principio di fiducia reciproca interstatale nell'esecuzione del</i></p>

		<p><i>regolamento Dublino III, con particolare riferimento alla possibilità di individuare cause ostative al trasferimento diverse e ulteriori rispetto alle “carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza”, quali violazioni individuali eventualmente accertate nei confronti di un singolo richiedente ovvero violazioni strutturali dei diritti fondamentali nei confronti di cittadini di paesi terzi in generale.</i></p>
<p>C-393/22 REP. CECA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Competenza giurisdizionale - Nozione di «contratto di prestazione di servizi» - Controversie risultanti da un contratto preliminare stipulato tra soggetti con sede in due diversi Stati membri</p> <p>Interpretazione dell’art.7 del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p> <p><i>Dubbio se le dispute scaturite da un contratto preliminare di master franchising fra due imprese aventi sede in due diversi Stato membro, che obbliga solamente le parti alla stipula di un futuro atto giuridico (pactum de contrahendo), debbano essere aggiudicate nello stato di stipula del contratto preliminare (Repubblica Ceca) o nello stato della prestazione dei servizi (Slovacchia).</i></p>
<p>C-492/22 PPU PAESI BASSI</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Mandato d’arresto europeo - Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna</p> <p>Interpretazione dell’art. 12 (“Mantenimento in custodia”) e dell’art. 24 (“Consegna rinviata o condizionale”) della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa olandese nella parte in cui legittima la protrazione della misura custodiale nel caso di rinvio della consegna per motivi di giustizia interna.</i></p>